

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSIGLIARE  
PERMANENTE WELFARE DELL'UNIONE COMUNI VAL D'ENZA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLO STATUTO  
E DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

**Art. 1 – Oggetto della commissione WELFARE**

1. E' istituita la Commissione Consiliare Permanente "Welfare". La presente commissione si occupa di tutti gli aspetti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei Servizi Sociali dell'Unione Val d'Enza.
2. Sui temi di cui al precedente comma, la commissione ha funzione consultiva e propositiva di supporto all'attività degli organi deliberanti ed in particolare funzioni preparatorie ed istruttorie redigenti, referenti per gli atti, i provvedimenti, gli orientamenti e gli indirizzi da sottoporre alla determinazione del Consiglio.
3. La commissione può esprimere parere preventivo sugli atti – esclusi quelli programmatici – che riguardano specificatamente il welfare.

**Art. 2 – Composizione**

1. La presente commissione è nominata dal Consiglio su designazione dei Rappresentanti dei rispettivi gruppi, con votazione palese e limitata. Sussistendone la possibilità, nella nomina deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2. La presente commissione è composta da 11 Consiglieri dell'Unione, di cui 7 come rappresentanza della maggioranza e 4 come rappresentanza delle minoranze.
3. In sede di Consiglio, all'atto della costituzione della Commissione, i gruppi di maggioranza e di minoranza dichiareranno i nomi dei componenti relativi ai gruppi.
4. In sede di prima riunione della Commissione saranno eletti il Presidente ed il vice Presidente.
5. Nelle more dell'elezione di cui al precedente comma la presidenza sarà assunta dal membro designato dalla maggioranza anagraficamente più anziano.
6. Il Sindaco delegato alle politiche sociali per l'Unione Val d'Enza è invitato permanente con diritto di parola ma non di voto.
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante.
8. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno dei funzionari dei servizi sociali territoriali dell'Unione.

**Art. 3 – Funzionamento della Commissione WELFARE**

1. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Commissione. La prima riunione della Commissione è convocata dal membro più anziano di cui all'art. 2 c. 5.
2. La Commissione può richiedere la presenza di responsabili di servizio dell'Unione qualora possa essere utile all'approfondimento di temi oggetto di discussione.
3. La Commissione produce una relazione annuale sul lavoro svolto che dovrà essere sottoposta al voto del Consiglio.

4. La Commissione ha diritto, nell'ambito delle materie attribuite dal Consiglio alla propria competenza, ad ottenere dagli Amministratori dell'Unione, dagli Enti ed Aziende dipendenti dall'Ente, dai Dipartimenti, dagli Uffici e Servizi, tutte le informazioni, notizie, dati ed atti necessari all'espletamento del suo mandato su richiesta del Presidente.
5. La Commissione può effettuare audizioni di Sindaci, assessori dell'Unione o soggetti esterni esperti del settore qualora dette audizioni possano sostenere ed arricchire la riflessione sulle questioni oggetto di discussione.

#### **Art. 4 – Competenze**

1. La Commissione svolge attività preparatorie ed istruttorie redigenti, referenti per gli atti, i provvedimenti, gli orientamenti e gli indirizzi da sottoporre alla determinazione del Consiglio in materia di Servizi Sociali.

#### **Art. 5 – Adunanze**

1. La Commissione è convocata d'ufficio dal Presidente o su richiesta di almeno 4 componenti della stessa.
2. La comunicazione della convocazione della Commissione Consiliare deve essere effettuata dal Presidente agli interessati almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per l'adunanza.
3. La comunicazione della convocazione può essere perfezionata mediante invio di e-mail all'indirizzo dei membri della Commissione, comunicato dagli stessi all'ufficio di Segreteria dell'ente ovvero, se diverso, nella prima seduta della Commissione.
4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza la convocazione può essere effettuata in deroga a suddetto termine, purché tutti i membri siano avvisati con mezzi idonei a raggiungere lo scopo.
5. Le adunanze della Commissione si intendono validamente costituite con la presenza di almeno sei componenti.
6. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. È ammessa la partecipazione di tutti i componenti il Consiglio dell'Unione Val d'Enza senza diritto di voto.
7. I componenti della Commissione (e tutti i presenti alle riunioni) sono vincolati al segreto d'ufficio relativamente alle informazioni sui lavori preparatori ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati e sulla riservatezza.

#### **Art. 6 – Verbali e Relazioni**

1. I verbali delle adunanze della Commissione sono redatti da un funzionario che svolgerà la funzione di segretario della Commissione ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del presente regolamento.
2. E' consentito l'uso da parte del verbalizzante di supporto per la registrazione delle sedute allo scopo di redigere il verbale.
3. La votazione delle relazioni della commissione è effettuata dai commissari presenti.
4. I membri della Commissione che non condividano quanto deliberato a maggioranza, possono chiedere al segretario di verbalizzare le ragioni del proprio dissenso.

#### **Art. 7 – Durata**

1. La Commissione ha la stessa durata in carica del Consiglio dell'Unione.
2. La partecipazione alla commissione non dà origine al pagamento di gettoni né di altri compensi.

#### **Art. 8 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto contemplato dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione, nonché alla normativa vigente.

#### **Art. 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.